



**ORDINE DEGLI INGEGNERI**  
DELLA PROVINCIA DI PALERMO



**Ordine Periti Industriale e dei Periti**  
**Industriali Laureati**  
della Provincia di Palermo

# I tipi di perizia, ruolo e responsabilità del professionista


Ing. Antonio Montemedio, esperto transizione 4.0 e Innovation Manager



# Perizia

Con Perizia si intende una relazione tecnica redatta da un esperto in una determinata disciplina.

La perizia può essere richiesta per dirimere una questione tecnico-economica (come la stima di un bene o di un danno o per attestare la verità riguardo ad una questione tecnica etc.).



# Tipi di Perizia

La perizia può essere:

1. Perizia semplice → relazione redatta e firmata da professionista abilitato (ingegnere, medico, geometra, perito industriale...), il quale, a seguito della raccolta delle informazioni e dell'elaborazione dei dati risponde al quesito richiesto. Non appone alcuna asseverazione circa il contenuto.

La perizia semplice è elaborata in base a informazioni pervenute tramite ispezioni e sopralluoghi da lui stesso compiute. Il termine semplice si riferisce alla non necessità di asseverazioni sul contenuto del testo redatto. Il professionista abilitato non è infatti responsabile della veridicità del risultato delle ricerche fornite dal committente.



# Tipi di Perizia

2. Perizia asseverata → Il Perito abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale) sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.

Il ruolo del tecnico non è solo quello della mera raccolta di dati o redazione del testo ma anche di professionalità e correttezza nell’eseguire il suo compito.

Ciò viene attestato tramite dichiarazione ufficiale da presentare nella perizia stessa. La certezza del contenuto viene attestata “sotto la propria personale responsabilità”. In caso di eventuale falso materiale o ideologico i danni cadono nel penale a carico del professionista abilitato.



# Tipi di Perizia

3. Perizia giurata → È una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22 , o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37 .

Il professionista abilitato rischia di più nel caso di falsa attestazione. Deve infatti, in tale eventualità, rispondere al reato di falsità ideologica commessa da parte di privato verso in un atto pubblico. La punizione richiede la reclusione fino ad un massimo di due anni. Inoltre è necessario procedere ad una asseverazione correttiva.

La perizia giurata può essere contestata solo con querela di falso e la produzione di una nuova asseverazione correttiva.

Negli ultimi anni si è sviluppata una certa confusione terminologica, ma anche sostanziale, fra perizia asseverata e perizia giurata; ciò in quanto il Legislatore ordinario, in svariati decreti legislativi, ha utilizzato alternativamente tali locuzioni senza chiarire se tra queste vi sia o meno una corrispondenza concettuale



# DECRETO del 14 novembre 2014

12-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 8

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014.

**Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e l'art. 71, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 257 del 28 agosto 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 2013, n. 117;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41,

47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Acquisito il parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 24 agosto 2013;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per le parti relative alla formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

### Capo I

#### DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del glossario di cui all'allegato 1 che ne costituisce parte integrante.

2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di cui al presente decreto sono indicate nell'allegato n. 2 relativo ai formati, nell'allegato n. 3 relativo agli standard tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, nell'allegato n. 4 relativo alle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell'allegato n. 5 relativo ai metadati. Le specifiche tecniche di cui al presente comma sono aggiornate con delibera dell'Agenzia per l'Italia digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate sul proprio sito istituzionale.





# Corretta procedura

× + Crea ? 🔔 Accedi

irma elettronica Trova testo o strumenti 🔍 | 📁 🔄 🖨️ 🔍 🔗 ✉️

ⓘ Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche. Abilita modifica

ID Perizia :PZBS18/24-AMO  
Protocollo\_AnTecBS :ATBS18/24-AMO



ING. ANTONIO MONTEMEDIO  
INGEGNERE PER L'IMPRESA E L'INDUSTRIA

### In che formato vuoi firmare?

<input type="radio"/> <b>Firma PAdES</b> ⓘ 	<input checked="" type="radio"/> <b>Firma CAdES</b> ⓘ  <b>STANDARD</b> DETACHED	<input type="radio"/> <b>Firma XAdES</b> ⓘ  <b>STANDARD</b> ENVELOPING DETACHED
--	---	---



# Corretta procedura

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✔ 1 documenti verificati con successo      ⚠ 0 Verifiche non riuscite

Sono state verificate **1 firma** sul documento **PZBS18:24-AMO\_ONE TSHIRT.pdf,p7m**

[APRI CARTELLA](#)   [ESTRAI](#)   [VISUALIZZA IL FILE](#)   [REPORT](#)   [CHIUDI DETTAGLI](#)

Firma e marca: ANTONIO MONTEMEDIO   28.02.2024   12:20:48 (UTC)    

verificato con successo   parzialmente verificata   non verificata

[Estrai tutti i file](#)   [VERIFICA UN ALTRO FILE](#)   [TORNA ALLA HOME PAGE](#)



# Focus Piano Transizione 4.0

- Perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti nei relativi Albi ovvero attestato conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato;
- Analisi tecnica a corredo della perizia;
- in alternativa possibile autodichiarazione del legale rappresentante (beni < 300.000 €)



# Focus Piano Transizione 4.0

- La perizia asseverata rilasciata dal tecnico ha lo scopo di accertare:
  1. L'effettiva esistenza delle 5 caratteristiche obbligatorie e di almeno 2 di 3 di quelle ulteriori previste che rendono un bene materiale 4.0 tra quelli previsti nell'allegato A ed allegato B
  2. La presenza di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- L'utilizzo della perizia è ammesso, quale alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante, anche per i beni di valore inferiore ai 300.000 €



# Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750

## Natura e contenuto della perizia

In base al richiamato comma 11 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, la perizia giurata o l'attestazione di conformità **devono accertare “che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”**. Si tratta, dunque, **come si evince del resto anche dall'individuazione delle categorie di soggetti abilitati a rilasciare la perizia o l'attestato di conformità, di un accertamento di natura strettamente tecnica**. Ciò vale, peraltro, anche nel caso in cui sia ammessa l'autocertificazione da parte dell'impresa (beni di costo non superiore a 500.000 euro), essendo presumibile che a questi effetti ci si avvalga comunque dell'operato di consulenti tecnici esterni o interni alla stessa impresa.

Tale ordine di considerazioni appare particolarmente importante ai fini in esame, **poiché la natura delle verifiche richieste dalla norma si riflette anche sul contenuto della perizia/attestazione**



# Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750



o, più precisamente, sulla distinzione, nell'ambito del documento finale, tra i contenuti che costituiscono propriamente il risultato dell'attività tecnica svolta dal professionista o dall'ente incaricato e ai quali si ricollega l'assunzione di responsabilità da parte di tali soggetti e gli altri contenuti pur sempre concernenti gli investimenti agevolabili e ugualmente da indicare nella perizia. Il riferimento, in particolare, è, ad esempio: alla determinazione del costo fiscale rilevante o alla sua imputazione secondo le regole della competenza al periodo d'imposta agevolabile o, ancora, alle modalità di acquisizione dei beni (compravendita, appalto, leasing, etc...). In relazione a tali contenuti, il professionista o l'ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia/attestato le indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di controllo) dell'impresa, che ne assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali. In altri termini, la perizia giurata o l'attestazione di conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell'agevolazione. Inoltre, stante il chiaro dettato letterale del richiamato comma 11, si precisa che tra le verifiche tecniche richieste al perito o all'ente di certificazione non rientra quella concernente il requisito della "novità" dei beni oggetto d'investimento: anche in questo caso, infatti, si tratta di un presupposto per l'applicabilità del beneficio e la cui asserzione ricade sotto l'esclusiva e diretta responsabilità dell'impresa beneficiaria.



# Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750


Ciò chiarito, le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell'attestazione di conformità dovrà condurre possono riassumersi nelle seguenti fasi:

- Classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B. A questi fini è opportuno indicare l'allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all'allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
- Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all'appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);
- Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell'avvenuto riscontro della stessa;
- Rinvio all'analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente a corredo della perizia o dell'attestato e custodita presso la sede dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione.



# Contenuti

- La perizia asseverata deve contenere:
  1. Classificazione del bene
  2. Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina
  3. Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell'avvenuto riscontro della stessa
  4. Rinvio all'Analisi Tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente a corredo della perizia o dell'attestato e custodita presso la sede dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione



# Grazie

[antonio.montemedio@icloud.com](mailto:antonio.montemedio@icloud.com)